

"Disposizioni in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale"

Relazione descrittiva

2^A COMM. CONSILIARE

L'ambito oggettivo della presente legge attiene alla materia di conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive per la quale il legislatore statale è intervenuto introducendo, con l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010, il principio della gratuità dei predetti incarichi, conferiti a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni.

La disposizione statale è stata poi modificata dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, che ha introdotto casi di esclusione di applicazione della norma per gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti da pubbliche amministrazioni operanti in ambito territoriale diverso da quello in cui l'interessato è stato eletto. Ed ancora la modifica della norma statale precisa l'inclusione nell'ambito oggettivo di applicazione della norma di quegli incarichi professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

L'applicazione di questa disposizione negli Enti Locali ha conosciuto numerose incertezze interpretative che hanno portato diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in sede di nomofilachia, a dare apposito parere interpretativo, nel quale è prevalsa una interpretazione strettamente letterale della disposizione, non limitandola ai soli incarichi professionali ma estendendola a qualsiasi incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione.

L'argomento è stato portato all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che, con apposita deliberazione del 17 luglio 2017, ha predisposto apposite Linee guida interpretative, finalizzate ad una corretta interpretazione della disposizione statale, in via prudenziale, nel contesto degli enti territoriali, ed ha ritenuto necessaria ed opportuna da parte delle Assemblee l'adozione di specifiche norme di legge regionale che contribuiscano a chiarire definitivamente la portata delle disposizioni, superando la fase prudenziale.

In tale direzione sia la Regione Lazio sia la Regione Lombardia sono già intervenute approvando specifiche disposizioni normative.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33796 del 26.07.2018

Classificazione 02.05

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **Norme in materia di conferimento di incarichi**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 prevede la gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive, salvo quelli previsti dalle ll.rr. 8/1996 e 8/1997.			0
Art. 2	L'art. 2 attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in considerazione del contenuto dell'intervento normativo. Infatti, da un lato la proposta di legge prevede la gratuità degli incarichi ai titolari di cariche elettive; d'altro canto attualmente per gli incarichi di cui alle ll.rr. 8/1996 e 8/1997 non è previsto un conferimento a titolo gratuito e l'impegno di spesa, discendente dalle suddette norme, consente la totale copertura finanziaria.			0
Art. 3	L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

"Disposizioni in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale"

Art. 1

(Incarichi ai titolari di cariche elettive)

1. Agli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ad eccezione di quelli previsti dalla l.r. 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e dalla l.r. 26 maggio 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria).

Art. 2

(Norma di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio CALABRIA, 26.7.2018

Il Consigliere Regionale
Domenico Tallini
Domenico Tallini
SEGRETARIO QUESTORE
On. Giuseppe Neri
Giuseppe Neri